



Principali decisioni del 2013

Tra il 2006 e il 2009 i **costruttori di strade** operanti nel Cantone di Zurigo hanno concordato in anticipo i prezzi in circa 30 gare d'appalto, stabilendo anche chi avrebbe ottenuto l'aggiudicazione. Nella decisione del 22 aprile 2013 la COMCO ha inflitto multe a 12 imprese edili per un totale di circa mezzo milione di franchi. Un'azienda è stata interamente esonerata dal pagamento della multa perché si era autodenunciata. L'inchiesta, che aveva preso avvio nel giugno del 2009 con perquisizioni domiciliari, ha portato alla luce 30 accordi di appalto, per un volume complessivo di commesse di quasi 13 milioni di franchi.

Con la decisione del 27 maggio 2013 la COMCO ha sanzionato, per un totale di circa 16,5 milioni di franchi, dieci grossisti di **libri in lingua francese** per accordi illeciti sulla ripartizione dei mercati per zone. Dal 2005 al 2011 i grossisti avevano impedito alle librerie svizzere di acquistare i libri all'estero, soprattutto in Francia, a prezzi inferiori. Avevano sviluppato sistemi di vendita tali da limitare la concorrenza sul mercato in questione: i loro accordi esclusivi con le case editrici impedivano ai rivenditori di acquistare, nel periodo indicato, libri all'estero. Tale isolamento del mercato ha permesso ai grossisti di mantenere e - quindi sfruttare - un eccessivo livello dei prezzi dei libri nel nostro Paese. Questa decisione, che rappresenta un esempio concreto della lotta contro gli isolamenti del mercato, è molto importante per la concorrenza in Svizzera. La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è attualmente pendente.

Secondo il diritto cantonale i **notai** svizzeri non hanno la possibilità di far riconoscere il proprio certificato di capacità in altri Cantoni: la loro attività è dunque limitata al territorio cantonale. Il 23 settembre 2013 la COMCO ha dunque raccomandato il riconoscimento delle formazioni equipollenti dei notai liberi professionisti provenienti da altri Cantoni. Ciò faciliterebbe notevolmente la loro mobilità professionale all'interno della Svizzera. Dovrebbero quindi essere abolite le limitazioni quali l'obbligo di domicilio, le disposizioni sulla reciprocità e i requisiti in materia di cittadinanza. Inoltre, i Cantoni con il notariato di Stato dovrebbero tener conto, nell'assegnazione dei posti, anche dei professionisti formati in altri Cantoni. Al contempo la COMCO ha raccomandato al Consiglio federale di creare come previsto, con l'attuale revisione del Codice civile (CC, Titolo finale, Atti pubblici), una base legale che consenta a tutti i notai del Paese di registrare gli atti pubblici negli uffici cantonali del registro, anche nel settore dei contratti immobiliari. Ora infatti un contratto riguardante un fondo deve essere obbligatoriamente registrato da un notaio del Cantone in cui si trova il fondo. Il riconoscimento intercantonale degli atti pubblici nel caso dei contratti immobiliari permetterebbe ai clienti di disporre di un'offerta più ampia e di scegliere un notaio in tutta la Svizzera in base a criteri quali qualità, servizio e tariffe.

Il 21 ottobre 2013 la COMCO ha concluso l'inchiesta riguardante l'applicazione da parte del **Gruppo Swatch** della sua nuova politica in materia di forniture e ha approvato una conciliazione tra la Segreteria e il Gruppo Swatch che consente a quest'ultimo di ridurre gradualmente le forniture di movimenti meccanici. Le forniture saranno garantite fino al 31 dicembre 2019. In base alla media degli anni 2009–2011, il Gruppo Swatch/ETA dovrà fornire nel 2014/2015 il 75% del materiale, nel 2016/2017 il 65% e nel 2018/2019 il 55%, inoltre si im-

pegna a garantire la parità di trattamento ai suoi clienti. La clausola concernente le PMI prevede, nei casi più gravi, deroghe a favore dei clienti coinvolti. Inoltre, se le condizioni del mercato dovessero evolvere in modo nettamente diverso dal previsto, la COMCO si riserva di riesaminare l'obbligo di fornitura. Una riduzione delle forniture degli organi regolatori degli orologi non viene esclusa a priori, ma per il momento sarebbe prematura considerare le attuali condizioni del mercato e l'incertezza degli sviluppi in questo ambito. La COMCO seguirà accuratamente l'evolversi della situazione (diversi produttori hanno avviato una fase di test).

Con la decisione del 21 ottobre 2013 la COMCO ha chiuso l'inchiesta relativa ai **prodotti cosmetici** distribuiti primariamente dagli istituti di bellezza. Le limitazioni della concorrenza esaminate (accordi di protezione territoriale, ostacoli al commercio online e raccomandazioni dei prezzi) non rappresentano un «intralcio notevole» alla concorrenza. La COMCO è giunta a questa conclusione dopo aver tenuto conto delle quote minime di mercato degli istituti oggetto dell'inchiesta, della bassa concentrazione di mercato e delle differenze di prezzo risultate piuttosto modeste nel confronto internazionale. Inoltre, gli istituti hanno adeguato di propria iniziativa le clausole contrattuali problematiche ed esplicitamente dichiarato non vincolanti le raccomandazioni di prezzo, informando in tal senso i loro acquirenti.

La Segreteria ha esaminato in un'inchiesta preliminare in che misura 22 fornitori di articoli di marca nonché Coop, Denner e Migros abbiano trasmesso i vantaggi legati al tasso di cambio per alcuni beni di uso quotidiano e se eventuali casi di **mancato trasferimento di tali vantaggi** siano riconducibili a limitazioni illecite della concorrenza. Il sondaggio presso gli operatori non ha fatto emergere indizi concreti di accordi illeciti verticali o orizzontali, né elementi sufficienti per presumere l'esistenza di ostacoli alle importazioni parallele, un aspetto problematico secondo la legislazione sui cartelli. Non sono stati riscontrati nemmeno indizi di pratiche illecite di un'impresa che domina il mercato. Non vi era dunque la legittimazione per aprire una procedura d'inchiesta contro Coop, Denner, Migros o uno dei 22 fornitori di articoli di marca. La maggior parte di questi ultimi ha dichiarato di aver concesso condizioni migliori ai commercianti al dettaglio. Secondo i dati trasmessi, gran parte di essi ha trasferito interamente i vantaggi valutari ai propri clienti.

Con la decisione del 2 dicembre 2013 la COMCO ha inflitto a 11 compagnie aeree una multa di circa 11 milioni di franchi per accordi illeciti sui prezzi. Dall'inchiesta è risultato che molte di esse avevano accordato elementi di prezzo nel settore del **trasporto aereo**, in particolare: i supplementi per i tassi di nolo, il carburante, la sicurezza, il rischio bellico, lo sdoganamento per gli USA e l'assegnazione dei sovraccarichi. Sulla base di queste pratiche le autorità in materia di concorrenza hanno comprovato l'esistenza di un accordo orizzontale sui prezzi. Tra le altre particolarità dell'inchiesta vanno citate l'ampiezza e la complessità della procedura e l'applicazione di numerosi altri accordi sul traffico aereo con altri Stati. Tra questi ultimi va citato in particolare quello con l'Unione europea (UE), che ha obbligato la COMCO ad applicare nell'inchiesta anche le norme europee in materia di concorrenza: dal momento che costituiscono parte integrante dell'accordo, esse vigono anche in Svizzera. In parallelo, la COMCO ha fatto riferimento anche alla legge svizzera sui cartelli. La procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale è attualmente pendente.

Il 3 dicembre 2013 il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha accolto i ricorsi delle ditte farmaceutiche Pfizer AG, Eli Lilly (Suisse) SA e Bayer (Schweiz) AG e annullato le tre sanzioni inflitte dalla COMCO per un totale di 5,7 milioni di franchi. Il 2 novembre 2009 la COMCO le aveva sanzionate per aver fissato, sotto forma di raccomandazioni di prezzo, i prezzi di rivendita dei loro **farmaci "fuori lista"** contro la disfunzione erettile, ovvero Viagra (Pfizer), Cialis (Eli Lilly) e Levitra (Bayer), mettendo dunque in atto un accordo illecito in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 4 LCart. Nella sua analisi il TAF giunge alla conclusione che le condizioni quadro in materia di agenti terapeutici (obbligo di prescrizione medica e divieto di pubblicità e promozione) e l'effetto psicologico di "vergogna" dei pazienti, hanno annullato la concorrenza sul mercato interno a livello dei punti vendita in misura tale da dover ammettere la deroga giuridica se-

condo l'articolo 3 capoverso 1 LCart. Di conseguenza la LCart non è applicabile in questa fattispecie controversa, il che priva le decisioni impugnate della necessaria base giuridica. La COMCO e il Dipartimento hanno a loro volta impugnato queste sentenze presentando ricorso dinanzi al Tribunale federale.

Infine, il TAF ha respinto, con la sentenza del 19 dicembre 2013, i ricorsi di GABA International AG (Gaba), la società produttrice di **Elmex**, e di Gebro Pharma GmbH, la società austriaca titolare della licenza, contro la decisione della COMCO del 30 novembre 2009. A Gaba è stata inflitta una multa di 4,8 milioni di franchi, a Gebro di 10 000 franchi. Il TAF ha ritenuto che una clausola del contratto di licenza tra le due imprese in vigore fino al 1° settembre 2006 rappresentava, secondo la legge sui cartelli, un accordo verticale illecito sulla ripartizione del mercato per zone. Il TAF ha difeso l'interpretazione della COMCO, secondo la quale una clausola concordata per iscritto che vieta le vendite passive dall'Austria e di conseguenza le importazioni parallele in Svizzera (divieto di esportazione) rappresenta un accordo che intralcia notevolmente la concorrenza conformemente all'articolo 5 capoverso 1 in combinato disposto con il capoverso 4 LCart. È prevista la possibilità di giustificare accordi del genere in base a motivi di efficienza economica, ma nel caso in questione non ve ne erano, pertanto l'accordo è stato giudicato illecito. Il Tribunale ha confermato il parere dell'autorità di grado inferiore, secondo cui tali accordi rientrano nella norma dell'articolo 49a LCart e devono essere sanzionati di conseguenza. Contro la sentenza del TAF, Gaba e Gebro hanno interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale.